



**RELAZIONE
AL RENDICONTO DI GESTIONE
ESERCIZIO 2022**

Comune di Luserna/Lusèrn
Provincia di Trento

Sommario

PREMESSA	3
1. IDENTITA' DEL COMUNE	4
1.1 ORGANI ISTITUZIONALI	4
2. ANDAMENTO DELLA GESTIONE.....	4
2.1 RIEPILOGO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	5
2.2 LE RISULTANZE FINALI DEL CONTO DEL BILANCIO: GLI EQUILIBRI DI BILANCIO E IL RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE	7
2.3 LA GESTIONE DI CASSA	13
2.4 LA GESTIONE DEI RESIDUI	13
2.5 IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA E DI SPESA	15
2.6 ELENCO DEGLI INTERVENTI ATTIVATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI	18
2.7 ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI	19
3. ULTERIORI INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE.....	20
3.1 ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA	20
3.2 DEBITI FUORI BILANCIO.....	20
3.3 VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA	20
3.4 PIANO DI MIGLIORAMENTO.....	22
3.5 ANALISI PER INDICI	21
3.6 PARTECIPAZIONI DIRETTE POSSEDUTE DAL COMUNE	22
3.7 ASSEVERAZIONI CON I PROPRI ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE	23
3.8 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	24
3.9 GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE	24
3.10 PROSPETTO CERTIFICAZIONE COVID 19	25
RELAZIONE ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2020.....	25
Gli obblighi di contabilità patrimoniale	26
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020.....	27
STATO PATRIMONIALE	27

PREMESSA

La relazione al rendiconto della gestione costituisce il documento conclusivo al processo di programmazione, iniziato con l'approvazione del Bilancio di Previsione, con il quale si espone il rendiconto dell'attività svolta durante l'esercizio precedente, nonché le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti.

Come noto, la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)", che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, ha disposto che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

Dal 1° gennaio 2016 pertanto gli enti locali hanno provveduto alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.lgs. 118/2011.

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario-contabile, sia per quanto attiene agli aspetti programmatici e gestionali.

Per quanto attiene agli schemi contabili, la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente; l'unità elementare di voto sale di un livello.

Le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

Conseguentemente anche i documenti necessari alla rendicontazione delle attività svolte durante l'esercizio hanno risentito delle innovazioni introdotte dalla riforma contabile, e risultano quindi più "sintetici".

Il Rendiconto della Gestione è un sistema di documenti tesi a dimostrare i risultati conseguiti durante la gestione, in relazione alle risorse che si sono rese disponibili, ed al corrispondente impiego delle stesse per il raggiungimento degli obiettivi, sia strategici di lungo termine, che operativi di breve e medio termine.

La presente relazione costituisce specificazione e lettura dei dati contenuti nel rendiconto di gestione.

1. IDENTITA' DEL COMUNE

Con deliberazione n. 1578 di data 02/09/2022, la Giunta provinciale ha nominava la dott.ssa Monica Gemma, quale Commissario ad acta presso il comune di Luserna, per l'approvazione del rendiconto 2021 e degli adempimenti propedeutici. In data 20 febbraio 2023, con nota prot. PAT 141642/2023, la dott.ssa Monica Gemma ha comunicato la rinuncia all'incarico di Commissario ad acta presso il comune di Luserna per l'approvazione del rendiconto 2021 e degli adempimenti propedeutici.

Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 497, prot. n. S110/MAB del 24 marzo 2023, ai sensi dell'Art. 192 del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige": nominava Commissario ad acta per l'approvazione del rendiconto 2021 e degli adempimenti propedeutici del comune di Luserna il dott. Trentin Ruggero.

Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 426, prot. n. S110/MAB del 28 marzo 2024, ai sensi dell'Art. 193 del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige" è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale del Comune di Luserna e nominato il Commissario, Nerio Giovanazzi, al fine di garantire la regolarità amministrativa e contabile del Comune, che sta vivendo una grave mancanza di personale e un inadempimento degli atti amministrativi e per l'approvazione del rendiconto 2022.

1.1 ORGANI ISTITUZIONALI

Nel 2022 gli organi di governo del Comune di Luserna, eletti in data 22 settembre 2020, erano così composti:

CONSIGLIO COMUNALE

Sindaco	Nicolussi Zaiga Gianni
Vicesindaco	Nicolussi Castellan Luigi
Consigliere	Nicolussi Castellan Giorgio
Consigliere	Nicolussi Castellan Giulia
Consigliere	Nicolussi Golo Elena
Consigliere	Nicolussi Moro Giancarlo
Consigliere	Nicolussi Moz Davide
Consigliere	Nicolussi Neff Anna
Consigliere	Castelletti Giacomo
Consigliere	Nicolussi Paolaz Nadia
Consigliere	Zotti Andrea
Consigliere	Nicolussi Moz Chelle Katia

GIUNTA COMUNALE

Sindaco	Nicolussi Zaiga Gianni
Vicesindaco	Nicolussi Castellan Luigi
Nicolussi Moz Chelle Katia	Assessore

2. ANDAMENTO DELLA GESTIONE

Nella presente sezione si forniscono le informazioni sui risultati finanziari, sui criteri adottati nella formazione del rendiconto e nella valutazione delle singole voci in esso contenute. Tali informazioni sono fondamentali per permettere la valutazione dell'operato dell'amministrazione.

Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione.

Per ciascuna tipologia di entrata e per ciascun programma di spesa, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza: per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere; per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare e di quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi rappresentata dal fondo pluriennale vincolato.

Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale ha proceduto all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato della gestione di competenza e della gestione di cassa e del risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio.

2.1 RIEPILOGO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Per consentire una prima valutazione del grado di raggiungimento dei programmi indicati negli strumenti di programmazione, si pongono a confronto i dati di sintesi del bilancio di previsione iniziale e definitivo con i dati finali del conto del bilancio.

CONFRONTO CON PREVISIONI INIZIALI:

ENTRATA

TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale	Accertamenti	
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	180.000,00	172.849,32	
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	404.197,00	491.202,21	
TITOLO 3	Entrate extratributarie	254.660,00	220.889,18	
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	1.733.459,30	117.810,57	
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00	0,00	
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	0,00	
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	299.600,00	172.846,72	
	TOTALE TITOLI	3.071.916,30	1.175.598,00	

SPESA

TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale	Impegni	
TITOLO 1	Correnti	837.796,00	692.504,86	
TITOLO 2	In conto capitale	1.730.459,30	132.559,46	
TITOLO 3	Per incremento attività finanziarie	3.000,00	1.543,00	
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	1.061,00	1.046,14	

TITOLO 5	Chiusura anticipazioni ricevute dalla Tesoreria	200.000,00	0,00	
TITOLO 7	Uscite per conto di terzi e partite di giro	299.600,00	172.846,72	
	TOTALE TITOLI	3.071.916,30	1.000.500,18	

CONFRONTO CON PREVISIONI DEFINITIVE:

ENTRATA

TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsione definitiva	Accertamenti	
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	180.000,00	172.849,32	
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	472.172,09	491.202,21	
TITOLO 3	Entrate extratributarie	254.660,00	220.889,18	
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	1.796.387,08	117.810,57	
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00	0,00	
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	0,00	
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	299.600,00	172.846,72	
	TOTALE TITOLI	3.383.932,91	1.175.598,00	

SPESA

TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsione definitiva	Impegni	
TITOLO 1	Correnti	926.517,18	692.504,86	
TITOLO 2	In conto capitale	1.953.754,73	132.559,46	
TITOLO 3	Per incremento attività finanziarie	3.000,00	1.543,00	
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	1.061,00	1.046,14	
TITOLO 5	Chiusura anticipazioni ricevute dalla Tesoreria	200.000,00	0,00	
TITOLO 7	Uscite per conto di terzi e partite di giro	299.600,00	172.846,72	
	TOTALE TITOLI	3.383.932,91	1.000.500,18	

Il bilancio di previsione pluriennale finanziario 2022-2024 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 35 del 23.12.2021.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 05.09.2022 è stata adottata la delibera di salvaguardia e assestamento ai sensi degli articoli 175 e 193 d.lgs. 18 agosto 2000.

In sede di deliberazione di riaccertamento ordinario dei residui propedeutico alla formazione del rendiconto 2022, con decisione del Commissario sono state adeguate le previsioni in entrata e in spesa del fondo pluriennale vincolato.

Al bilancio 2022 è stato applicato avanzo di amministrazione vincolato (fondi covid-19 hhhh) e libero, per un totale di 15.000,00.

2.2 LE RISULTANZE FINALI DEL CONTO DEL BILANCIO: GLI EQUILIBRI DI BILANCIO E IL RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE.

Tale risultato se positivo è detto avanzo, se negativo disavanzo, se uguale a zero sidefinisce pareggio finanziario.

Il risultato contabile di amministrazione è successivamente scomposto in risultato della gestione di competenza ed in risultato della gestione residui.

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				1.095.340,03
RISCOSSIONI	(+)	438.068,35	705.097,66	1.143.166,01
PAGAMENTI	(-)	459.556,52	647.522,72	1.107.079,24
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.131.426,80
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.131.426,80
RESIDUI ATTIVI <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>	(+)	917.616,54	470.500,34	1.388.116,88
RESIDUI PASSIVI	(-)	456.819,03	352.977,46	809.796,49
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			23.959,43
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			130.011,58
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A L 31 DICEMBRE	(=)			1.555.776,18

Di seguito si riporta il trend storico del risultato di amministrazione dell'ultimo triennio:

DESCRIZIONE	2020	2021	2022
Risultato finanziario contabile derivante dalla gestione finanziaria	846.121,57	1.575.309,62	1.555.776,18

I risultati finanziari dell'esercizio assumono maggior rilevanza se si vanno a dettagliare nelle loro varie componenti.

Individuando i componenti, si riesce a comprendere meglio il perché del formarsi di talirisultati. Si evidenziano perciò delle tabelle in cui è possibile analizzare tale scomposizione.

GESTIONE RESIDUI		
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (Avanzo + Disavanzo -)		1.575.309,62
MAGGIORI (+) O MINORI (-) RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI		-351.644,70
MINORI RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI (+)		161.456,14
RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI		1.385.121,06

GESTIONE DI COMPETENZA		
FONDI PLURIENNALI VINCOLATI DI ENTRATA	(+)	166.113,74
ACCERTAMENTI A COMPETENZA	(+)	1.175.598,00
IMPEGNI A COMPETENZA	(-)	1.000.500,18
FONDI PLURIENNALI VINCOLATI DI SPESA	(-)	153.971,01
RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA		187.240,55
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE		1.572.361,61

RETTIFICA RISULTATO per recupero impegno 496/2021 - 16.585,43
RISULTATO AMMINISTRAZIONE 2022 1.555.776,18

Il risultato di amministrazione è quindi pari ad euro 1.555.776,18.

Questo risultato è stato determinato tenendo in considerazione l'impegno n. 496/2021 che per errore materiale non è confluito nel rendiconto 2021 per una spesa di euro 16.585,43 (saldo RSU e differenziata 2021). Si è ritenuto quindi di rettificare i residui passivi iniziali 2022 rispetto al conto consuntivo 2021 approvato, in quanto detto impegno è stato pagato nel corso del 2022 in conto residui.

Il risultato derivante dalla gestione di competenza è suddiviso secondo la provenienza, dalla parte corrente, o dalla parte in conto capitale, del bilancio.

LA GESTIONE DI COMPETENZA	
1) LA GESTIONE CORRENTE	
Fondo pluriennale vincolato parte corrente (E)	5.746,09
Entrate correnti (Titolo I II e III)	884.940,71
Avanzo applicato alla parte corrente	15.000,00
Eventuale quota permessi a costruire accertati tra le entrate in conto capitale applicata spese correnti ed altre entrate in conto capitale destinate alle spese correnti	0,00
Entrate correnti destinate alle spese in conto capitale (-)	0,00
TOTALE RISORSE CORRENTI	905.686,80
Spese titolo I	692.504,86
Spese Titolo II (codice 2.04) trasferimenti in c/capitale	0,00
Spese Titolo IV per rimborso/estinzione quote capitale prestiti	1.046,14
Fondo pluriennale vincolato parte corrente (S)	23.959,43
TOTALE IMPIEGHI CORRENTI	717.510,43
RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1)	188.176,37
Risorse accantonate di parte corrente stanziato nel bilancio dell'es 2022	23.325,81
Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	19.147,78
EQUILIBRI DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE (O2)	145.702,78
Variazioni accantonamenti di parte corrente in sede di rendiconto	4.655,11

EQUILIBRI COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE (O3)	141.047,67
2) LA GESTIONE C/CAPITALE	
Entrate Titolo IV, Titolo V e Titolo VI	117.810,57
Eventuale quota permessi a costruire accertati tra le entrate in conto capitale applicata a spese correnti (-)	0,00
Entrate correnti che finanziano spese in conto capitale (+)	0
Fondo pluriennale vincolato parte investimenti (E)	160.367,65
Avanzo amministrazione applicato a investimenti	0
TOTALE RISORSE PARTE INVESTIMENTI	278.178,22
Spese Titolo II	132.559,46
Spese Titolo II (codice 2.04) trasferimenti in c/capitale	0,00
Spese Titolo III	1.543,00
Fondo pluriennale vincolato parte investimenti (S)	130.011,58
TOTALE IMPIEGHI PARTE INVESTIMENTI	264.114,04
RISULTATO DI COMPETENZA DELLA PARTE CAPITALE (Z1)	14.064,18
Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'es 2022	0,00
Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	3.620,31
EQUILIBRI DI BILANCIO IN C/CAPITALE (Z2)	10.443,87
Variazioni accantonamenti di parte corrente in sede di rendiconto	-95.112,75
EQUILIBRI COMPLESSIVO IN C/CAPITALE (Z3)	105.556,62

I principali equilibri di bilancio relativi sono l'equilibrio di parte corrente e l'equilibrio di parte capitale come evidenziati nelle tabelle sopra riportate.

L'equilibrio di parte corrente è un indicatore importante delle condizioni di salute dell'ente, in quanto segnala la capacità di sostenere le spese necessarie per la gestione corrente (personale, gestione ordinaria dei servizi, rimborso delle quote di mutuo, utenze, ecc. ecc.), ricorrendo esclusivamente alle entrate correnti (tributi, trasferimenti correnti, tariffe da servizi pubblici e proventi dei beni).

Il prospetto evidenzia un risultato positivo del risultato di competenza sia di parte corrente che di parte capitale.

L'equilibrio in conto capitale dimostra in che modo l'ente finanzia le proprie spese per investimenti, con eventuale ricorso all'indebitamento che in questo caso non c'è stato.

Con il DM 19 agosto 2019, sono state apportate diverse modifiche ai principi contabili applicati al D.lgs. 118/2011 ed in particolare sono stati aggiornati i prospetti relativi alla rilevazione degli equilibri di bilancio, del risultato di amministrazione e del quadro generale riassuntivo allegati al rendiconto e al bilancio di previsione.

In particolare, per quanto riguarda gli equilibri di bilancio, sono stati introdotti:

EQUILIBRIO DELLA GESTIONE: completa il risultato di competenza evidenziando le quote accantonate a bilancio da finanziarsi obbligatoriamente nel rispetto dei principi contabili e le risorse vincolate eventualmente accertate senza il corrispondente impegno entro la fine dell'esercizio;

EQUILIBRIO COMPLESSIVO: oltre le quote accantonate obbligatoriamente per legge in sede di bilancio di previsione e alle quote vincolate, considera anche gli accantonamenti fatti direttamente in sede di predisposizione del rendiconto di gestione e che non devono essere obbligatoriamente finanziati nel corso della gestione.

Nei prospetti sopra evidenziati e nell'allegato al rendiconto relativo alla verifica degli equilibri, i nuovi equilibri sono evidenziati per la parte corrente e per la parte capitale.

Infine, si rappresenta il risultato di amministrazione in base alla nuova composizione, come richiesto dall'art. 187 comma 1 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che classifica il risultato di amministrazione in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022 (A)		€ 1.555.776,18
Parte accantonata ⁽³⁾		220.082,40
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2022		
⁽⁴⁾	Totale parte accantonata (B)	107.590,35
Altri accantonamenti		51.480,30
Fondo contenzioso		379.153,05
Parte vincolata		39.756,09
Vincoli derivanti da legge (contributi di costruzione)	Totale parte vincolata (C)	11.319,69
Vincoli derivanti da trasferimenti		
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	51.075,78
		149.148,53
Parte destinata agli investimenti	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	
		976.398,82

Si richiamano di seguito le risultanze dell'istruttoria compiuta sui diversi vincoli ed accantonamenti al fine di rideterminare il risultato di amministrazione al 31.12.2022, al netto di impegni ed accertamenti cancellati e confluiti nel fondo pluriennale vincolato, al fine di essere riempiti negli esercizi 2023 e successivi.

A partire dal rendiconto 2019, il comune allega i prospetti a1) a2) a3) relativi alla composizione dell'avanzo vincolato, accantonato e destinato a cui si rinvia per il dettaglio circa la composizione delle quote accantonate, vincolate e destinate dell'avanzo:

FONDI VINCOLATI

Ai sensi dell'art. 187 comma 3ter del TUEL, costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;
- derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

Vincoli stabiliti dalla legge	39.759,09
Vincoli per trasferimenti	11.319,69
Vincoli da indebitamento	
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	

Altri vincoli	
TOTALE FONDI VINCOLATI	51.075,78

FONDI ACCANTONATI

Il Principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011 prevede che la quota accantonata del risultato di amministrazione sia costituita da:

- l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
- gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le Regioni, fino al loro smaltimento)
- gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

L'utilizzo della quota accantonata per i crediti di dubbia esigibilità è effettuato a seguito della cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il risultato di amministrazione.

B1) Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

il Risultato di amministrazione non può mai essere considerato una somma "certa", in quanto esso si compone di poste che presentano un margine di aleatorietà riguardo alla possibile sovrastima dei residui attivi e alla sottostima dei residui passivi.

Considerato che una quota del risultato di amministrazione, di importo corrispondente a quello dei residui attivi di dubbia e difficile esazione, è destinato a dare copertura alla cancellazione dei crediti, l'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità costituisce lo strumento per rendere meno "incerto" il risultato di amministrazione.

L'art. 167 comma 2 TUEL prevede che una quota del risultato di amministrazione sia accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, e non possa essere destinata ad altro utilizzo.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 187 TUEL, in sede di determinazione del risultato di amministrazione è accantonata una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Tale accantonamento è riferito ai residui attivi relativi all'esercizio in corso ed agli esercizi precedenti già esigibili.

Per valutare la congruità del fondo, si provvede:

b1) a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate di dubbia e di difficile esazione, l'importo dei residui complessivo come risultano alla fine dell'esercizio appena concluso, a seguito dell'operazione di riaccertamento;

b2) a calcolare, in corrispondenza di ciascun'entrata di cui al punto b1), la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi. L'importo dei residui attivi all'inizio di ciascun anno degli ultimi 5 esercizi può essere ridotto di una percentuale pari all'incidenza dei residui attivi di cui alla lettera b) (residui attivi cancellati in quanto non corrispondenti ad obbligazioni giuridiche perfezionate) e d) (residui attivi cancellati ed imputati agli esercizi successivi) dell'allegato 5/2 riguardante il riaccertamento straordinario dei residui, rispetto al totale dei residui attivi risultante dal

rendiconto 2020. Tale percentuale di riduzione può essere applicata in occasione della determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel risultato di amministrazione degli esercizi successivi, con riferimento alle annualità precedenti all'avvio della riforma;

b3) ad applicare all'importo complessivo dei residui classificati secondo le modalità di cui al punto b1) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto b2).

Con riferimento alla lettera b2) la media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

- media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
- rapporto tra la sommatoria degli incassi in c/residui di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria dei residui attivi al 1° gennaio di ciascuna hanno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
- media ponderata del rapporto tra incassi in c/residui e i residui attivi all'inizio ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;

Il metodo prescelto è quello relativo alla media semplice, accantonando l'importo che deriva dal calcolo pari ad euro 220.082,40 euro. Il fondo crediti deriva per 148.639,85 da entrate di parte corrente, e per 74.442,55 da entrate straordinaria dalla vendita di legname.

B2) Accantonamento al fondo per passività potenziali

Nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine è necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata.

a) accantonamenti per contenzioso sulla base del punto 5.2 lettera h) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al d.lgs. 118/2011):

- Sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento N.00205/2022 REG.PROV.COLL. N. 00151/2020 REG.RIC. pubblicata il 05.12.2022 (l'Ente ha rinunciato al ricorso) per complessivi euro 51.480,30.

b) Il fondo passività potenziali per far fronte ai debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, lettera f) del D.lgs. n. 267, di data 18 agosto 2000 e ss.mm.: sulla base della attestazione del Segretario reggente per € 12.410,60 relativa all'anno 2021 (delibera Consiglio Comunale n. 16 dd. 23.06.2023); inoltre è stata accantonata la quota di 6.686,11 relativa al rimborso della vendita del legname per un'errata maggiore fatturazione che dovrà essere restituita alla ditta.

c) accantonamenti per indennità fine mandato per € 3.020,00 sulla base del punto 5.2 lettera i) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al d.lgs.118/2011);

d) non sono stati previsti accantonamenti a copertura di perdite organismi partecipati sulla base di quanto disposto dal comma 552 dell'art.1 della legge 147/2013 e di quanto dettagliato in seguito nella parte relativa agli organismi partecipati in quanto non risultano enti che hanno chiuso in perdita;

e) Fondo di garanzia dei debiti commerciali

L'art. 1 – Comma 859 – della Legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019. ha previsto che a partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli

enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196: se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell'anno precedente (2019) rispetto al debito alla medesima data del secondo anno precedente (2018) di almeno il 10%. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (30 gg piuttosto che 60 gg nel caso di specifici accordi) devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione. Ai sensi del comma 862, il Fondo di garanzia debiti commerciali dovrà essere previsto per un importo pari al 5 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente; come di seguito evidenziato il Comune trovandosi in questa condizione accantona l'importo di € 45.273,64.

e) Altri accantonamenti: fondo accantonamento TFR - totale accantonato € 40.200,00;

FONDI DESTINATI

Parte destinata agli investimenti: 149.148,53.

2.3 LA GESTIONE DI CASSA

Oggetto di attenta analisi è anche la gestione di cassa al fine di attuare una corretta gestione dei flussi finanziari, al fine di evitare costose anticipazioni di tesoreria.

Il nuovo sistema contabile ha reintrodotta la previsione di cassa nel bilancio di previsione: ai sensi dell'art. 162 del D.lgs. 267/2000 e del D.lgs. 118/2011, infatti, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa per il primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di sola competenza per gli esercizi successivi.

Nelle tabelle che seguono si evidenzia l'andamento nell'anno di questa gestione.

		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA al 1° gennaio 2022				1.095.340,03
Riscossioni	+	438.068,35	705.097,66	1.143.166,01
Pagamenti	-	459.556,52	647.522,72	1.107.079,24
FONDO DI CASSA risultante				1.131.426,80
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate	-			0,00
FONDO DI CASSA al 31 dicembre 2022				1.131.426,80

Nel 2022 l'ente non ha utilizzato l'anticipazione di cassa.

2.4 LA GESTIONE DEI RESIDUI

In applicazione dei nuovi principi contabili l'ente, prima dell'inserimento dei residui attivi e passivi nel rendiconto dell'esercizio 2021, ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, di cui all'art. 228 del D.lgs. 267/2000.

Nelle more dell'approvazione del rendiconto, poiché l'attuazione delle entrate e delle spese nell'esercizio precedente ha talvolta un andamento differente rispetto a quello previsto, le somme accertate e/o impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente

re imputate all'esercizio in cui sono esigibili.

Le variazioni necessarie alla re-imputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

Si riporta nella tabella sottostante l'analisi dei residui distinti per titoli ed anno di provenienza:

Titolo	ENTRATE	Esercizi Preced.	2018	2019	2020	2021	2022	TOTALE
I	Tributarie	458,78	31,00	4.570,00	0,00	9.184,32	32.503,51	46.747,61
II	Trasferimenti	27.955,75	0,00	0,00	0,00	148.055,08	186.559,71	362.570,54
III	Extratributarie	53.316,33	43.335,77	4.271,64	20.643,83	83.751,13	125.391,96	330.710,66
IV	Entrate in c/capitale	22.871,85	70.517,37	105.207,60	144.544,59	169.469,07	91.019,00	603.629,48
V	Entrate da riduzione di attività finanziaria							
VI	Accensione di prestiti							
VII	Anticipazioni da istituto Tesoreria							
IX	Entrate per conto di terzi e partite di giro	3.585,41	0,00	863,56	6,63	4.976,83	35.026,16	44.458,59
TOTALE		108.188,12	415.436,43	165.195,05	114.912,80	113.884,14	108.188,12	1.388.116,88

Titolo	SPESE	Esercizi Preced.	2018	2019	2020	2021	2022	TOTALE
I	Correnti	123.463,41	22.800,00	5.018,21	83.012,50	51.960,68	253.515,76	539.770,56
II	In conto capitale	16.983,25	0,00	5.581,79	10.707,81	2.908,48	73.135,86	109.317,19
III	Per incremento attività finanziarie							
IV	Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,54	957,08
V	Chiusura anticipazioni ricevute dalla Tesoreria							
VII	Uscite per conto di terzi e partite di giro	65.499,50	14.672,62	2.025,44	35.788,81	15.917,99	25.847,30	159.751,66
TOTALE		205.946,16	37.472,62	12.625,44	129.509,12	71.265,69	352.977,46	809.796,49

Si riportano in questa sezione le ragioni della persistenza dei residui attivi con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lett. n).

ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	OGGETTO	ANNO CAPITOLO	RESTA DA RISCOUTERE	RAGIONI DELLA SUSSITENZA
2012	293	CONTRIBUTO PAT REALIZZAZIONE MINIMARKET VIA COSTALTA	2012	22.871,85	opera in corso di rendicontazione, a seguito di rideterminazione del contributo quota da incassare
2014	384	CONCESSIONE LOCALI ZONA ARTIGIANLE	2014	3.031,00	credito sussistente - in corso lla verifica della posizione con utente
2014	386	CONTRIBUTO COMUNITA' (CAP. SPESA N. 3401)	2014	11.000,00	verificato posizione con Comunità, residui riferito ad interventi da rendicontare
2015	257	Accertamento per fondo economato anno 2015	2015	1.184,10	accertamento da chiudere con giro contabile

2015	235	Contributo per progetto recupero toponomastica cimbra - rif. del MCAC n. 34 dd 10-03-2015	2015	20.000,00	verificato posizione con Comunità, residui riferito ad intervento rendicontato nel 2024 e incassato
2015	161	CONCESSIONE LOCALI AREA ZONA ARTIGIANALE - ANNO 2015	2015	3.031,00	credito sussistente - in corso la verifica della posizione con utente
2015	75	RITENUTE IRPEF - FEBBRAIO 2015	2015	2.401,31	servizio per conto terzi, chiuso nel corso del 2024
2016	24	Modalità di attuazione dell'azione Minoranza Linguistica Storica Cimbra fondi 2014 ai sensi della legge 15 dicembre 1999 n. 482. D.P.C.M. del 06 agosto 2014. Determinazione del Dirigente del Servi	2016	4.955,75	in corso le verifiche per riscuotere il contributo. Presente residui passivi di corrispondente importo
2016	152	GIRO CONTABILE INTERNO IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	2016	31.000,00	giro contabile chiuso nel 2023
2016	51	IVA SPLIT COMMERCIALE	2016	3.000,00	giro contabile chiuso nel 2023
2017	96	trasferimento mcac per realizzazione libro fotografico film resina	2017	3.000,00	verificato posizione con Comunità, residui riferito ad interventi da rendicontare
2017	109	FITTI ATTIVI FONDI RUSTICI ANNO 2017	2017	900,00	credito sussistente - in corso la verifica della posizione con utente
2017	91	TARI 2017	2017	458,78	quota incassata tramite riscossione coattiva nel 2023
2017	2	RITENUTE SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MARZO 2017	2017	1.354,33	giro contabile chiuso nel 2023

2.5 IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA E DI SPESA

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata.

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi

successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la re-imputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;

b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Il fondo pluriennale iscritto in entrata al 01/01/2022 è pari a:

FPV	2022
FPV – parte corrente	€ 5.746,09
FPV – parte capitale	€ 160.367,65

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in spesa

In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

a) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;

b) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente

possibile individuare l'esigibilità della spesa.

In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e nel PEG (per gli enti locali), è "intestato" alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

Di seguito si riporta la composizione del fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa, distinto tra parte corrente e parte capitale:

FPV	2022
FPV – parte corrente	€ 23.959,43
FPV – parte capitale	€ 130.011,58

Per la distribuzione del fondo pluriennale vincolato all'interno delle varie missioni, si rinvia al corrispondente allegato al rendiconto.

2.6 ELENCO DEGLI INTERVENTI ATTIVATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI

Di seguito si riporta l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria e degli acquisti incontro capitale, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, nonché l'elenco dei lavori pubblici attivati nel corso del 2022.

ENTRATE CORRENTI

Particolare attenzione deve essere posta all'analisi delle entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti ed al rimborso dei prestiti.

Le risorse correnti costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, la copertura è costituita dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso di gestione.

Nel 2022 il saldo positivo di parte corrente non è stato destinato a spese di investimento.

INDEBITAMENTO

Nel corso del 2022 l'ente non ha fatto ricorso a nuovo indebitamento.

QUADRO DI RIEPILOGO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO

Descrizione entrate in c/capitale	Importo finanziato 2022
Accertamenti riempiutati	
FPV in conto capitale	160.367,65
Avanzo di amministrazione	
Mutui	
Trasferimenti di capitali da privati	
Contributi in conto capitale	112.808,10
Alienazioni patrimoniali	
Contributi per permessi di costruire	77,47
Sanzioni edilizie	4.925,00
Altre entrate di parte capitale	
Avanzo di parte corrente	
TOTALE	278.178,12

In allegato verrà riportato l'elenco delle spese in conto capitale con le relative fonti di finanziamento.

2.7 ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI

Si analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- condoni;
- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- entrate per eventi calamitosi;
- alienazione di immobilizzazioni;
- le accensioni di prestiti;
- i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- le consultazioni elettorali o referendarie locali,
- i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti inc/capitale,
- gli eventi calamitosi,
- le sentenze esecutive ed atti equiparati,
- gli investimenti diretti,
- i contributi agli investimenti.

Per quanto riguarda le entrate e le spese in conto capitale, risultano tutte non ricorrenti. Di seguito si riporta l'elenco delle entrate e delle spese correnti non ricorrenti:

ENTRATE CORRENTI NON RICORRENTI	ACCERTAMENTI
DIRITTI DI SEGRETERIA SU PRATICHE URBANISTICHE (CONCESSIONI EDILIZIE, CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA E CERTIFIC	247,71
Contributi emergenza neve dicembre 2020	14.831,20
TOTALE ENTRATE CORRENTI NON RICORRENTI	15.078,91
SPESE CORRENTI NON RICORRENTI	IMPEGNI
Spese per concorsi	961,70
Compenso commissario ad acta	5.000,00
Servizi contabili diversi	8.903,57
trasferimento per convenzione servizio finanziario	2.000,00
Servizio di acquisizione bollettini postali	73,20
VERSAMENTI PER CONGUAGLIO CIE ANNI 2018 2019 2020	671,60
TOTALE SPESE CORRENTI NON RICORRENTI	17.610,27

3. ULTERIORI INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE

Si riportano di seguito le altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

3.1 ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Dalla documentazione consultata (provvedimenti, impegni ecc) non risulta siano state assunte spese di rappresentanza.

3.2 DEBITI FUORI BILANCIO

Si fa presente che nel corso del 2022 non è stato riconosciuto, ai sensi dell'art. 194, lettera a) del D.lgs. n. 267, di data 18 agosto 2000 e ss.mm. alcun debito fuori bilancio e che dalla documentazione agli atti, ad oggi non sono evidenti elementi che facciano presumere l'esistenza di debiti fuori bilancio.

3.3 VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Lo Statuto speciale per il Trentino Alto – Adige stabilisce, all'articolo 79, comma 3, che "Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione e le province concordano con il Ministero dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo. Fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, spetta alle province stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilità interno e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali".

Il combinato disposto dell'art. 1, comma 710, della legge di stabilità 2016 (nazionale) e dell'art. 16, comma 2, della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 "Legge di stabilità provinciale 2016", che in sostituzione del patto di stabilità introduce, a partire dall'esercizio 2016, un meccanismo di equilibrio finanziario basato sul saldo di competenza, che non potrà mai essere negativo, calcolato dalla somma delle entrate finali (entrate correnti, entrate in c/capitale ed entrate da riduzione di attività finanziarie) e diminuito dalle spese finali (spese correnti, spese in c/capitale e spese per incremento di attività finanziarie);

Con la legge n. 243/2012 sono disciplinati il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012.

La legge 12 agosto 2016, n. 164, reca "Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibri dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali",

L'art. 9 della Legge n. 243 del 24 dicembre 2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali, come eventualmente. Ai fini della specificazione del saldo, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.lgs. 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema.

Il comma 1-bis specifica che, per gli anni 2017 – 2019, con legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.

Successivamente la sentenza n. 274/2017 e la sentenza n. 101/2018 della Corte costituzionale hanno disposto che l'avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato non debbano subire limitazioni nel loro utilizzo.

La legge 30 dicembre 2018 nr. 145 (Legge di bilancio 2019), a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 247/2017, ha sancito il superamento del rispetto del vincolo di finanza

pubblica stabilendo che gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Infine, la circolare n. 5 del 09/03/2020 ha stabilito che l'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), in coerenza con le sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, deve essere rispettato dall'intero comparto a livello regionale e nazionale, anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito. Il comune non ha assunto nuovo indebitamento nel corso del 2022.

3.4 RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA CORRENTE

Con il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale 2020, per gli anni 2020-2024, le parti avevano concordato di proseguire l'azione di razionalizzazione della spesa intrapresa nel quinquennio precedente. In particolare, hanno proposto di assumere come principio guida la salvaguardia del livello di spesa corrente raggiunto nel 2019 nella Missione 1, declinando tale obiettivo in modo differenziato a seconda che il comune abbia o meno conseguito, nell'esercizio 2019 l'obiettivo di riduzione della spesa.

Con l'integrazione al Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020, sottoscritta in data 13 luglio 2020, le parti hanno concordato di sospendere per l'esercizio 2020 l'obiettivo di qualificazione della spesa per i comuni trentini, in considerazione dell'incertezza degli effetti dell'emergenza epidemiologica sui bilanci comunali sia in termini di minori entrate che di maggiori spese. Alla luce del perdurare della situazione di emergenza sanitaria, tenuto conto dei rilevanti riflessi finanziari che tale emergenza genera sia sulle entrate, in termini di minor gettito, sia sull'andamento delle spese e considerato altresì che le norme di contabilità pubblica pongono come vincolo l'equilibrio di bilancio, le parti hanno concordato, con il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2021 sottoscritto in data 16 novembre 2020 tra la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie Locali, di proseguire la sospensione anche per il 2021 dell'obiettivo di qualificazione della spesa e nello specifico quindi hanno stabilito di non fissare un limite al contenimento della spesa contabilizzata nella Missione 1 come indicato nel Protocollo d'intesa per la finanza locale per il 2020 per il periodo 2020-2024. Contestualmente le parti hanno concordato che l'individuazione degli obiettivi di qualificazione della spesa saranno definiti a partire dall'esercizio 2022 tenuto conto dell'evoluzione dello scenario finanziario conseguente all'andamento della pandemia.

3.5 ANALISI PER INDICI

Al rendiconto è allegato il piano degli indicatori e dei risultanti attesi del bilancio che permette di comprendere in modo intuitivo l'andamento della gestione nell'anno.

Per quanto concerne i parametri per l'individuazione delle condizioni di Ente strutturalmente deficitario previsti dall'articolo 228, comma 5 del T.U.E.L, come da allegato al rendiconto, si evidenzia che l'ente non risulta essere in condizione di ente strutturalmente deficitario.

Successivamente si evidenziano le proiezioni storiche dei dati, per offrire un'utile valutazione del trend degli indicatori analizzati.

Indice di tempestività dei pagamenti

Il comune, anche a seguito dell'avvicendamento dei vari responsabili, sta effettuando in queste settimane l'accreditamento alla Piattaforma Crediti Commerciali per cui alla data odierna non sono disponibili i relativi dati.

Visto i ritardi nell'effettuazione dei pagamenti, in riferimento all'esercizio 2022, si è valutato, a titolo prudenziale, di provvedere ad accantonare il fondo di garanzia dei debiti commerciali di cui all'art. 1, commi 859 e seguenti, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificati dal D.L. n. 183/2020 per l'importo massimo consentito di euro 45.273,64.

3.6 PARTECIPAZIONI DIRETTE POSSEDUTE DAL COMUNE

Si riporta di seguito l'elenco delle partecipazioni possedute dall'ente al 31/12/2022:

Denominazione	Partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Capitale netto 31/12/2022	Valore Quota Capitale Netto
Consorzio dei Comuni Trentini - Società cooperativa	Diretta	attività di consulenza, supporto organizzativo e rappresentanza dell'Ente nell'ambito delle proprie finalità istituzionali	0,54	5.073.983,00 €	27.399,51
Trentino Digitale S.p.A.	Diretta	produzione di servizi strumentali all'Ente e alle finalità istituzionali in ambito informatico	0,001400	42.677.534,00	597,49
Trentino Riscossioni S.p.A.	Diretta	produzione di servizi strumentali all'Ente nell'ambito della riscossione e gestione delle entrate	0,003000	4.526.001,00 €	135,78
Trentino Trasporti S.p.A.	Diretta	realizzare sistemi di mobilità e servizi di trasporto che concretizzano le politiche pubbliche di mobilità sul territorio	0,000030	72.078.291,00	21,63
Azienda per il Turismo degli Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna, società consortile per azioni	Diretta	costruzione e gestione di strutture e infrastrutture utili alla promozione ed all'incremento del turismo e dello sport, agenzia di viaggi e turismo	2,5670	384.365,00 €	9.866,65
AmAmbiente Spa	Diretta	Gestione ciclo idrico, igiene ambientale, illuminazione pubblica, energie rinnovabili e servizi funebri.	0,00002	70.322.802,00 €	14,06

Visto il D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 "Testo unico in materia di partecipazione pubblica" ed in particolare l'art. 4, comma 2, lett. a) il quale prevede che "1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il

perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sottoindicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (omissis)”;

Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute (art. 24, Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175)

Il 23 settembre 2016 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175. “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” che, tra le altre cose, introduce alcuni adempimenti obbligatori in capo all'ente controllante in particolare, entro il 23 marzo 2017, l'approvazione della delibera consiliare di revisione straordinaria delle partecipazioni possedute dall'Ente locale (adempimento obbligatorio anche in assenza di partecipazioni), la trasmissione dell'esito (anche negativo) della ricognizione alla banca dati società partecipate, la trasmissione del provvedimento di ricognizione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Entro un anno dall'approvazione della delibera di revisione straordinaria è prevista l'alienazione delle partecipazioni (atto di alienazione) individuate nel provvedimento consiliare di ricognizione di cui sopra, qualora le società non soddisfino specifici requisiti.

Peraltra, sulla base delle disposizioni di cui al D.lgs. 266/92, “Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento” e di cui all'art. 105 dello Statuto di Autonomia della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, con l'art. 7 della L.P. 29 dicembre 2016 n. 19 introduce Modificazioni della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, della legge provinciale della Provincia 1997, della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6, e della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 relative alle società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali, al personale degli enti strumentali e ai servizi pubblici.

Il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” è stato integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, tra l'altro, proroga al 30 settembre 2017 il termine per effettuare la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute. Ricognizione effettuata con Delibera del Commissario straordinario n. 13 del 22/12/2021.

3.7 ASSEVERAZIONI CON I PROPRI ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE

Si riporta nella tabella sottostante l'informativa sugli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate, asseverata dai rispettivi organi di revisione, nella quale viene data evidenza analitica delle eventuali discordanze.

Organismo partecipato	Debito del Comune comunicato dalla Società	Debito del Comune conservato nei residui passivi del conto del bilancio	Credito del Comune comunicato dalla Società	Credito del comune conservato nei residui attivi del conto del bilancio	Note
Consorzio dei Comuni Trentini - Società	3.187,74	3.187,74			

cooperativa					
Azienda speciale per l'igiene ambientale					Trasmessa richiesta
Trentino Riscossioni S.p.A.		70,00	1.002,81		
Azienda per il Turismo Altopiano di Pinè e Val di Cembra S. cons. r.l.					Trasmessa richiesta
Trentino Mobilità S.p.A.					Trasmessa richiesta

3.8 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

L'ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

3.9 GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

- il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
- la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi allarealizzazione o ristrutturazione dell'opera.

L'ente non ha rilasciato garanzie fideiussorie.

3.10 PROSPETTO CERTIFICAZIONE COVID 19

Con successivi provvedimenti della Giunta Provinciale adottati nel corso del 2020 sono state assegnate ai comuni trentini le risorse relative fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all' articolo 106 del DL 34/2020, convertito dalla L. 77/2020.

Come previsto dalla normativa vigente, tali risorse sono state oggetto di certificazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla base delle disposizioni definite con il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno n. 59033 del 1 aprile 2021, concernente la certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (che ha sostituito integralmente il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 212342 del 3 novembre 2020 e i relativi allegati).

I comuni con provvedimenti della Giunta Provinciale nel corso del 2021-2022 hanno ricevuto ulteriori risorse.

Le risorse non utilizzate nel 2020 (e quindi confluite nell'avanzo vincolato 2020) e le risorse 2021-2022 sono oggetto di certificazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla base delle disposizioni definite con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno n. 273932 del 28 ottobre 2021 concernente la certificazione per l'anno 2021 della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Conciliazione con l'avanzo vincolato allegato A/2

Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 487 del 12/04/2024 sono stati approvati i criteri e le modalità delle regolazioni finanziarie dei fondi di cui all'art. 106 D.L. 34 del 2020 e dei ristori specifici di spesa rientranti nelle certificazioni COVID 19 del triennio 2020-2021-2022. I comuni sono tenuti a restituire negli esercizi dal 2024 al 2027 le somme non utilizzate che il Comune ha interamente vincolato in anticipo. Il Comune ha provveduto pertanto ad adeguare l'avanzo vincolato con gli importi che è tenuto a restituire:

- nei vincoli da legge € 13.708,82
- nei vincoli da trasferimenti € 2.835,00

ELENCO DEI CREDITI STRALCIATI

Si tratta di ruoli emessi da Trentino Riscossioni. Essendo il credito di dubbia esigibilità sono stati stralciati dal conto residui.

ELENCO CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO 2022

NUMERO ACC.	OGGETTO	DEBITORE	ANNO CAPITOLO	CODICE CAPITOLO	CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO
392	INCASSI RUOLO TARI ANNO 2014	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	2014	7350	647,02
91	TARI 2017	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	2017	103070	993,34

2	Ruolo TARI anno 2018 consegnato a Trentino Riscossioni.	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	2018	103070	2.032,00
48	ruolo tari 2019	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	2019	103070	4.570,00
TOTALE					8.242,36

RELAZIONE ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2022

Gli obblighi di contabilità patrimoniale

Ai sensi dell'articolo 232, comma 2, del D.lgs. 267/2000 (Tuel), gli enti che rinviando la contabilità economico patrimoniale con riferimento all'esercizio 2021, allegano al rendiconto 2021 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2021 redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate e definite dall'allegato A al decreto del 10 novembre 2020.

Pertanto, gli enti che, in attuazione dell'articolo 232, comma 2, del TUEL, si avvalgono della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale allegano al rendiconto la propria Situazione patrimoniale, utilizzando i seguenti dati:

- inventario aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il rendiconto;
- rendiconto definitivo;
- ultimo conto del patrimonio approvato o dell'ultima situazione patrimoniale approvata;
- extra-contabili per alcune voci delle disponibilità liquide e per altre voci.

Lo stato patrimoniale rappresenta la composizione quali-quantitativa del patrimonio dell'ente alla data di riferimento.

La Situazione patrimoniale 2022 è stata redatta nel rispetto degli obblighi di legge vigenti, con particolare riferimento ai principi e modelli sopra richiamati.

Si evidenzia in particolar modo che, sulla base di quanto previsto dal Decreto MEF 10 novembre 2020, L'Ente ha la facoltà di attribuire una valorizzazione nulla alle voci:

- Crediti vs. lo Stato ed altre Amministrazioni pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione
- Rimanenze
- Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità;
- Ratei attivi e Risconti attivi
- Risultato economico dell'esercizio;
- Acconti;
- Ratei passivi e Altri risconti passivi;
- Contributi agli investimenti e Concessioni pluriennali
- Conti d'ordine

Non è altresì obbligatoria:

- l'indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo per i Crediti e i Debiti;
- l'indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo per le Immobilizzazioni finanziarie;
- l'indicazione degli importi relativi a beni indisponibili per le immobilizzazioni materiali.

Il medesimo Decreto Ministeriale attribuisce l'obbligo di non rilevare il confronto con l'esercizio precedente.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022

CRITERI DI VALUTAZIONE

I principi contabili ed i criteri di valutazione adottati per la redazione della Situazione patrimoniale sono quelli dettati dal D.lgs. 118/2011, con modalità semplificate come previsto dal DM 10 novembre 2020.

STATO PATRIMONIALE

Nello stato patrimoniale sono rilevati gli elementi dell'attivo e del passivo

Immobilizzazioni

Ai fini dell'elaborazione della Situazione patrimoniale al 31 dicembre 2022 di cui all'articolo 232, comma 2, del TUEL, sono utilizzati i dati dell'inventario aggiornato al 31.12.2022. Tali dati sono stati impiegati per la valorizzazione delle seguenti voci dello schema di stato patrimoniale di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, comprese le relative sotto voci, escluse quelle riguardanti le immobilizzazioni in corso e acconti.

ABI	Immobilizzazioni immateriali
ABII	Immobilizzazioni materiali
ABIII	Altre immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni immateriali

In base al principio contabile, le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo storico di acquisizione o di produzione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi.

Ai beni immateriali si applica l'aliquota del 20%, salvo quanto previsto per le immobilizzazioni derivanti da concessioni e per le immobilizzazioni derivanti da trasferimenti in conto capitale ad altre amministrazioni pubbliche.

Nel caso in cui l'Amministrazione pubblica faccia investimenti apportando miglioramento su immobili di terzi (ad es. bene in locazione) di cui si avvale, tali migliorie andranno iscritte tra le immobilizzazioni immateriali ed ammortizzate nel periodo più breve tra quello in cui le migliorie possono essere utilizzate (vita utile residua) e quello di durata residua dell'affitto.

Immobilizzazioni materiali

Nel Bilancio armonizzato le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al costo di

acquisizione o di produzione, se realizzate in economia (inclusivo di eventuali oneri accessori d'acquisto, quali le spese notarili, le tasse di registrazione dell'atto, gli onorari per la progettazione, ecc.), al netto delle quote di ammortamento. Le spese di manutenzione di natura straordinaria sono state portate in aumento del valore dei cespiti. Nello stato patrimoniale del bilancio armonizzato del Comune gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono stati calcolati secondo i "Principi e le regole contabili del sistema di contabilità economica delle Amministrazioni Pubbliche" predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Gli ammortamenti sono determinati con i seguenti coefficienti, previsti da D.lgs. 118/2011.

Beni demaniali:

- Fabbricati civili ad uso abitativo commerciale istituzionale 2%
- Infrastrutture 3%
- Altri beni demaniali 3%

Altri Beni:

- Fabbricati 2%
- Impianti e macchinari 5%
- Attrezzature industriali e commerciali 5%
- Mezzi di trasporto leggeri 20%
- Mezzi di trasporto pesanti 10%
- Macchinari per ufficio 20%
- Mobili e arredi per ufficio 10%
- Hardware 25%
- Altri beni 20%

Le aliquote non vengono applicate per i beni acquistati nell'esercizio, che iniziano il loro processo di ammortamento nell'esercizio successivo all'acquisto. In generale i terreni hanno una vita utile illimitata e non devono essere ammortizzati. Le cave ed i siti utilizzati per le discariche sono inventariati nella categoria "indisponibili terreni" per cui non sono ammortizzati. I beni, mobili, qualificati come "beni culturali" ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio – o "beni soggetti a tutela" ai sensi dell'art. 136 del medesimo decreto, non sono soggetti ad ammortamento.

Si precisa che ai sensi dell'ultimo capoverso del suddetto punto 4.18 i beni immobili sottoposti a vincolo di interesse culturale ex D.lgs. 42/2004 non sono stati assoggettati ad ammortamento. Nell'ambito delle immobilizzazioni materiali si registra inoltre la consistenza delle immobilizzazioni in corso. Si tratta dei cespiti di proprietà e piena disponibilità dell'ente non ancora utilizzabili perché in fase di realizzazione o, sebbene realizzati, non ancora utilizzabili da parte dell'ente. Le immobilizzazioni in corso sono state valutate al costo di produzione.

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie riferite alle partecipazioni sono state valutate col criterio indicato dal principio contabile applicato 4/3.

Le partecipazioni in società controllate e partecipate sono valutate in base al "metodo del patrimonio netto" di cui all'art. 2426 n. 4 Codice civile. A tal fine, l'utile o la perdita d'esercizio della partecipata, debitamente rettificato, per la quota di pertinenza, è portato al conto economico, ed ha come contropartita, nello stato patrimoniale, l'incremento o la riduzione della partecipazione. Nell'esercizio successivo, a seguito dell'approvazione del rendiconto della gestione, gli eventuali utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto devono determinare l'iscrizione di una specifica riserva del patrimonio netto vincolata all'utilizzo del metodo del patrimonio. Nel caso in cui il valore della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la partecipazione si azzerava. Se la partecipante è legalmente o altrimenti impegnata al sostenimento della partecipata, le perdite ulteriori rispetto a quelle che hanno comportato l'azzeramento della partecipazione sono contabilizzate in un fondo per rischi ed oneri.

Nell'esercizio in cui non risulti possibile acquisire il bilancio o il rendiconto (o i relativi schemi predisposti ai fini dell'approvazione) le partecipazioni in società controllate o partecipate sono iscritte nello stato patrimoniale al costo di acquisto o al metodo del patrimonio netto

dell'esercizio precedente.

Se non è possibile adottare il metodo del patrimonio netto dell'esercizio precedente per l'impossibilità di acquisire il bilancio o il rendiconto di tale esercizio, le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto; per le partecipazioni che non sono state oggetto di operazioni di compravendita cui non è possibile applicare il criterio del costo, si adotta il metodo del "valore del patrimonio netto" dell'esercizio di prima iscrizione nello stato patrimoniale della capogruppo.

Nel rispetto del principio contabile generale n. 11. della continuità e della costanza di cui all'allegato n. 1, l'adozione del criterio del costo di acquisto (o del metodo del patrimonio netto dell'esercizio di prima iscrizione nello stato patrimoniale) diventa definitiva.

Per le partecipazioni non azionarie i criteri di iscrizione e valutazione sono analoghi a quelli valevoli per le azioni. Pertanto, anche le partecipazioni in enti, pubblici e privati, controllati e partecipati, sono valutate in base al "metodo del patrimonio netto".

In attuazione dell'articolo 11, comma 6, lettera a), del presente decreto, la relazione sulla gestione allegata al rendiconto indica il criterio di valutazione adottato per tutte le partecipazioni azionarie e non azionarie in enti e società controllate e partecipate (se il costo storico o il metodo del patrimonio netto).

Attivo circolante

Rimanenze

Le rimanenze rilevate alla fine dell'esercizio sono valutate al minore fra il costo di acquisto e il valore di presumibile realizzazione desunto dall'andamento del mercato (art. 2426, n.9, Codice civile).

Crediti

I crediti sono esposti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo, attraverso il fondo svalutazione crediti, portato in diminuzione degli stessi.

I crediti sono iscritti nello stato patrimoniale al netto dell'importo del relativo fondo svalutazione crediti e incrementati dell'importo degli eventuali residui attivi stralciati dal conto del bilancio.

Il fondo svalutazione crediti è stato portato quindi in detrazione delle voci di credito a cui si riferisce.

I crediti inesigibili stralciati dalla contabilità finanziaria sono mantenuti nello stato patrimoniale, interamente svalutati.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Gli eventuali valori delle Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono stati valutati al minore fra il costo di acquisizione e il presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.

Disponibilità liquide

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

Patrimonio netto

Il patrimonio netto dell'ente deve esporre anche i valori delle riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali, oltre che delle altre riserve

indisponibili.

A decorrere dall'anno 2020 alle voci della Situazione patrimoniale riguardanti il fondo di dotazione e le riserve del patrimonio netto sono attribuiti valori pari a quelli risultanti dalle corrispondenti voci dell'ultimo Stato patrimoniale approvato, tenendo conto delle variazioni eventualmente deliberate dal Consiglio comunale.

Per dare attuazione alla novità nella voce riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali (voce d), è attribuito un importo pari al valore dei beni demaniali, patrimoniali e culturali" al netto degli ammortamenti, corrispondente a quello iscritto nell'attivo patrimoniale; Tali riserve nel corso degli anni sono utilizzate in caso di cessione dei beni, mentre aumentano in conseguenza dell'acquisizione di nuovi cespiti o del sostenimento di manutenzioni straordinarie. Per i beni demaniali e patrimoniali soggetti ad ammortamento, le riserve in questione sono poi ridotte annualmente per sterilizzare l'ammortamento di competenza dell'esercizio, attraverso un'apposita scrittura di rettifica.

La voce e), altre riserve indisponibili, rappresenta il valore dei conferimenti al fondo di dotazione di enti le cui partecipazioni non hanno valore di liquidazione, in quanto il loro statuto prevede che, in caso di scioglimento, il fondo di dotazione sia destinato a soggetti non controllati o partecipati dalla controllante/partecipante. Tali riserve sono utilizzate in caso di liquidazione o di cessione della partecipazione. Nella stessa voce sono rilevati anche gli utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto.

Al Risultato economico dell'esercizio, è sempre attribuito un importo pari a 0.

Il valore della voce "Riserve da risultato economico di esercizi precedenti" è calcolato in maniera automatica come differenza tra il totale dell'Attivo e le altre voci del Passivo.

Il valore attribuito alla voce riserva da permessi di costruire è pari all'importo della voce "Riserva da permessi di costruire" dell'ultimo stato patrimoniale approvato, al netto delle risorse utilizzate per la realizzazione di opere di urbanizzazione aventi natura di beni demaniali e patrimoniali indisponibili, cui abbiamo sommato l'importo delle entrate accertate nell'esercizio di riferimento alla voce del modulo finanziario del piano dei conti integrato E.4.05.01.01.001 "permessi da costruire" non destinate alla copertura delle spese correnti e non utilizzate per la realizzazione di opere di urbanizzazione aventi natura di beni demaniali e patrimoniali indisponibili. Tale valore è stato depurato degli ammortamenti riguardanti i beni finanziati dai permessi di costruire diversi dalle opere di urbanizzazione demaniale e del patrimonio indisponibile.

Fondi per rischi e oneri

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Le voci della Situazione patrimoniale riguardanti i Fondi per rischi ed oneri sono iscritte per un importo pari alle quote accantonate nel risultato di amministrazione 2022, salvo il FCDE il cui valore non è inserito nella Situazione patrimoniale ma solo nel piano dei conti patrimoniale incrementato dell'importo degli eventuali residui attivi stralciati dal conto del bilancio.

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.

Debiti

I debiti sono valutati al loro valore nominale.

I debiti da finanziamento dell'Ente sono determinati dalla somma algebrica del debito all'inizio dell'esercizio più gli accertamenti sulle accensioni di prestiti effettuati nell'esercizio meno i pagamenti per rimborso di prestiti.

I debiti di funzionamento verso fornitori sono iscritti nello stato patrimoniale solo se corrispondenti

a obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni. La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza con i residui passivi di eguale natura.

Si rinvia al prospetto della Situazione patrimoniale semplificata per i dettagli delle singole voci.

Conti d'ordine

L'ente non ha prestato garanzie principali o sussidiarie.

L'ente non possiede beni appartenenti al patrimonio mobiliare da presentare all'interno dei conti d'ordine.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il Comune di Luserna nel 2022 è stato per diversi mesi, a partire dal mese di febbraio 2022 e fino a novembre 2022, privo di figure al servizio Finanziario e con il Segretario in servizio a tempo parziale.

L'arretrato si è quindi accumulato rispetto ad una situazione già critica per cui non sempre le scritture contabili sono state registrate con puntualità. La copertura delle entrate è stata effettuata spesso dopo l'emissione delle relative bollette di incasso da parte del tesoriere e gli impegni di spesa non sempre sono completi con tutti gli elementi per risalire all'obbligazione giuridicamente perfezionata.

Dalla verifica della situazione contabile svolta nella primavera 2024 a seguito del mandato conferito al Commissario dalla Giunta Provinciale, emergeva una situazione critica soprattutto riguardo a diverse poste relative ai residui attivi e passivi riportati nell'esercizio corrente. L'attività si è concentrata quindi nella verifica della relativa documentazione per ricostruire le varie poste. Tale attività è stata particolarmente onerosa considerato che presso il Comune non sono più presenti figure amministrative/contabili con conoscenza del pregresso e il recupero della documentazione si è rilevato complesso.

L'attività del Commissario e dei suoi collaboratori è stata incentrata prevalentemente sui residui attivi di anni pregressi al fine di verificare eventuali prescrizioni.

Per quanto riguarda le entrate di IMIS, Servizio Idrico e TARI, a partire dal 2023, il servizio è affidato alla Comunità della Vallagarina con convenzione. E' stato svolto un lavoro di verifica di tutte le poste e si è arrivati alla conclusione di eliminare i residui attivi relativi a crediti di cui non è stato possibile recuperare informazioni certe riguardo alla loro esigibilità. Per queste tipologie di entrate il servizio in convenzione garantisce ora puntuali attività di emissione ruoli e verifica.

Per quanto riguarda i residui attivi e passivi riferiti ai servizi per conto terzi, nel corso dell'esercizio 2023 e 2024 si è provveduto ad effettuare i giri contabili per chiudere i residui rimasti aperti. Rimangono da sistemare gli impegni e accertamenti 2022, che dovranno essere chiusi nel corso del 2024.

Si è provveduto ad eliminare importi rilevanti riferiti a residui attivi verso la PAT, a seguito della definizione di processi di rendicontazione di opere pubbliche. A seguito di tale verifica è stato necessario ridefinire l'entità del contributo provinciale anche in relazione a minori spese sostenute e rendicontate. I correlati residui passivi sono stati quindi eliminati posto che è stata verificata l'insussistenza di potenziali debiti non pagati.

Allo stato attuale non sono emersi in maniera evidente debiti fuori bilancio. Esistono varie procedure di rendicontazione e contabilizzazioni in corso relative a rapporti con altri enti nell'ambito della Comunità di Valle locale, relativi a lavori e gestione dell'acquedotto intercomunale da completare. Tuttavia, nei residui passivi datati si riscontrano varie poste che saranno oggetto di puntuale verifica non appena i processi di rendicontazione e confronto con gli altri enti saranno completati e saranno verificati se esistono partite debitorie ancora aperte da chiudere.

Riguardo al complesso di residui passivi ante 2021 di parte corrente, sarà effettuata più avanti una puntuale verifica considerato che, da una indagine a campione, spesso risultano iscritte a bilancio somme cui non corrispondono circostanziate poste di debito verso fornitori. La puntuale rideterminazione dei residui passivi comportava tempi di lavoro non compatibili con l'esigenza di chiudere quanto prima almeno il conto consuntivo 2022, per poi procedere alla definizione del conto del bilancio 2023 entro l'autunno 2024, con contestuale verifica degli equilibri di bilancio al fine di poter successivamente utilizzare le risorse relative all'avanzo di amministrazione libero.